

	<p>Registro atto privati n. 664 Prot-2023-1188229 del 22/08/2023</p> <p>Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. n. 0051279 del 3/3/2022</p>	
	SETTORE AFFARI GENERALI	
	STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE LIGURIA	
	<i>Convenzione per la Fornitura e posa in opera di una RM 1,5T da installare</i>	
	<i>presso il pad. IST SUD piano fondi dell'IRCCS Ospedale Policlinico San</i>	
	<i>Martino finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del</i>	
	<i>parco tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) – CUP:</i>	
	<i>C34E22000210006 – CIG 95515994D8 - N° Gara 8854811</i>	
	TRA	
	Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica	
	Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a	
	Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova,	
	in via G. D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale	
	SCCGRG60D24D969T in rappresentanza della Regione Liguria con sede in	
	Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109	
	E	
	Roberta Busticchi, nata a La Spezia, il 17/09/2023 – CF BSTRRT73P57E463R	
	in qualità di PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE	
	RAPPRESENTANTE con poteri attribuiti con CDA del 24/01/2023 e Marcelo	
	Zaniboni Carnero, nato a San Paolo (Brasile), il 17/10/1983 – CF	
	ZNBMCL83R17Z602B in qualità di CONSIGLIERE E DIRETTORE	
	AMMINISTRATIVO con poteri attribuiti con CDA del 24/01/2023 della	
	Siemens Healthcare S.r.l. avente sede legale in Via Vipiteno n. 4 – 20128	
	Milano, iscritta al Registro delle Imprese REA 1459360, Camera di Commercio	
	di Milano, P.IVA 12268050155 C.F. 04785851009, quale capogruppo	
	1	

mandataria del RTI composto con la C.E.I. S.p.A. avente sede legale in Piazza IV Novembre – 20124 Milano, iscritta al Registro delle Imprese REA 1278039, Camera di Commercio di Milano, P.IVA - C.F. 09183610154 – costituito con Atto registrato a Milano il 04/07/2023 al n. 65470 – S. 1T – presso il Notaio Stefania Anzelini, notaio in Sesto San Giovanni, iscritto al Collegio Notarile di Milano, (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”), aggiudicataria della *“Fornitura e posa in opera di una RM 1,5T da installare presso il pad. IST SUD piano fondi presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino della durata di 12 mesi - finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) – CUP: C34E22000210006 – CIG 95515994D8 - N° Gara 8854811 – gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, giusto Decreto n. 4210 del 21/06/2023.*

PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all’acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) che la L.R. n. n. 2 del 05/03/2021, a far data dal 01/05/2021, ha trasferito tutte le attività di CRA a Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, (di seguito S.U.A.R.);

c) che SUAR ha espletato una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, Fornitura e posa in opera di una RM 1,5T da installare presso il pad.

Registro atto privati n. 664 Prot-2023-1188229 del 22/08/2023

IST SUD da installare presso l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino della durata di 12 mesi - finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) – CUP: C34E22000210006 – CIG 95515994D8 - N° Gara 8854811, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 23/12/2022.

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura in argomento e per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico prestazionale:

f) che il Fornitore ha indicato, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis), D.Lgs.50/2016, che la progettazione definitiva ed esecutiva e l'attività di CSP (Cordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione) verranno affidati all'0Arch. Andrea Bonello – CF: BNLNDR73C13D969I, e partita Iva n 01271690990 , avente sede legale in Genova, via del Manzasco 22, 16132;

g) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Stazione Unica, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione,

dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) che il singolo contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra gli Enti aderenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

j) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

k) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Stazione Unica nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dagli Enti aderenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

l) che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti aderenti; parimenti gli Enti aderenti potranno essere considerati responsabili unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

m) che nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1 Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) Amministrazione Contraente Enti aderenti, effettivi utilizzatori della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;
- c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti;
- e) Ordinativo di Fornitura: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- f) Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di Fornitura;
- g) Ricezione: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es.

		Ordinativi di Fornitura);	
	h)	Sede/i di consegna: il luogo – sedi e uffici –, sul territorio di Regione Liguria dell’Amministrazione Contraente– indicati nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;	
	i)	Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel	
	j)	Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	k)	Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo www.acquistiliguria.it , contenente un’area riservata alla Convenzione.	
		<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	
	1.	L’esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a)	dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;	
	b)	dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di partecipazione alla procedura;	
	c)	dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;	
	d)	dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.	
	2.	Ai sensi dell’art. 32, comma 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il capitolato tecnico prestazionale di gara fa parte integrante del contratto	

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate nel Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti aderenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, con gli Ordinativi di Fornitura.

3. Ai sensi dell'art. 1516 c.c. qualora il Fornitore non fornisca i prodotti aggiudicati o fornisca prodotti difformi, gli Enti aderenti potranno procedere all'acquisto in danno. In tal caso, al Fornitore inadempiente è addebitata la differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo di aggiudicazione, salvo il maggior danno.

4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura degli Enti aderenti dà origine ad un contratto.

5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Tutti gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Liguria possono aderire alla presente Convenzione.

	2. Gli Enti aderenti utilizzano la convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l’emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.	
	3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.	
	<u>Articolo 6 - Modalità di conclusione</u>	
	1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con gli Enti aderenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativi di Fornitura.	
	2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dagli Enti aderenti tramite l’applicativo NECA	
	3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro agli Enti aderenti, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	<u>Articolo 7 – Durata della convenzione e dei contratti</u>	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula della convezione.	
	2. SUAR si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’Importo Massimo della Convenzione ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.	
	3. Il Fornitore ha l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.	
	4. Il Fornitore ha l’obbligo di continuare il servizio di manutenzione full risk per 16 mesi dall’esito del collaudo positivo, alle condizioni economiche	
	8	

pattuite.

5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 – Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti dagli Enti aderenti in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi riferiti all'offerta che complessivamente ammonta ad €. 1.220.082,33 =, IVA esclusa, secondo il dettaglio dei prezzi offerti, suddivisi per le diverse prestazioni, in sede di gara;

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

4. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi per la durata dell'appalto (12 mesi) come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto di rispettiva ragione.

5. Qualora si verificano aumenti o diminuzioni nel costo dei fattori produttivi tali da determinare un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo contrattualizzato, SUA R, previa adeguata istruttoria, può

Registro atto privati n. 664 Prot-2023-1188229 del 22/08/2023

07/07/2023 di importo pari a € 48.803,29, come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti, ovvero per i 80 mesi post collaudo positivo. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che gli Enti aderenti, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Tecnico nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti degli Enti aderenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti degli Enti

	aderenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta	
	esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma	
	scritta dalla Centrale e comunque non oltre il periodo di garanzia.	
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve	
	provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al	
	reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa	
	richiesta effettuata da parte della Centrale.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente	
	articolo dagli Enti aderenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto	
	rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
	<u>Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti</u>	
	1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
	modifiche.	
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà	
	effettuato dagli Enti aderenti.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita in	
	ottemperanza alle attuali norme di fatturazione elettronica all'Amministrazione	
	Contraente.	
	4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno	
	riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod.	

Civ.

7. Ciascuna ditta facente parte del RTI avrà diritto esclusivo ai corrispettivi previsti per l'esecuzione delle prestazioni di propria competenza;

8. Ciascuna parte emetterà le fatture all'Ente aderente per le prestazioni eseguite di propria competenza;

9. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato sul seguenti conti corrente dedicati e le persone su cui sono delegati ad operare per quanto concerne la Siemens Healthcare S.r.l.:

IBAN IT 25 M 03069 09567 100000003772 - Intesa SanPaolo S.p.A.-

Generalità persone delegate ad operare:

Roberta Busticchi

nato a La Spezia il 17.09.1973, codice fiscale BSTRRT73P57E463R;

Marcello Zaniboni Carnero

nato a San Paolo - Brasile il 17.10.1983, codice fiscale ZNBMCL83R17Z602B;

Franco Willi Carlin

nato a Milano (MI) il 31.07.1968, codice fiscale CRLFNC68L31F205C;

Marco Spalla

nata a Milano (MI) il 28.06.1974, codice fiscale SPLMRC74H28F205F;

Gabriele Galimberti

nato a Carate Brianza (MB) il 14.11.1977, codice fiscale GLMGRL77S14B729A;

10. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato sui seguenti conti corrente dedicati e le persone su cui sono delegati ad operare per quanto concerne la C.E.I. S.p.A.:

INTESA SAN PAOLO IT 25I0306920716100000004948

	BPER IT56V0538722800000003381580	
	UNICREDIT IT11U0200833030000500082801	
	CARIPARMA IT11Y0623020700000001934418	
	BANCA CREDITO COOPERATIVO IT90V0845320701000000065978	
	BANCA POPOLARE DI MILANO IT38T0503401746000000041746	
	CREDEM IT82D0303201603010000259846	
	FRANCO CARLO FERRARI AGGRADI	
	codice fiscale FRRFNC60P07F205T nato a Milano il 07/09/1960	
	residente a Milano in Viale Elvezia 10/A	
	GIORGIO FERRARIS	
	codice fiscale FRRGRG58D08F205Y nato a Milano il 08/04/1958	
	residente a Milano in Via Pozzi Antonia 5.	
	Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.	
	9. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati agli Enti aderenti dipendenti da tale interruzione.	
	10. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	<u>Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore</u>	
	1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario	

responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero

telefonico 010 54841, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail

luigi.moreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua: il Sig. Leonardo

Boccaccini, telefono +39 3351282703 come responsabile di prodotto ed il

Sig. Umberto Sala +39 3356416246 come responsabile della fornitura e

installazione.

4. Gli Enti aderenti individuano il Responsabile del procedimento

nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile

del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore

Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

Articolo 12 - Subappalto

1. La ditta ha dichiarato di avvalersi dell'istituto del subappalto per la

seguinte attività:

L'utilizzo di macchinari eventualmente occorrenti per il posizionamento al

piano delle (nolo a caldo di autogru La realizzazione di strutture smontabili

eventualmente occorrenti per il posizionamento al piano delle apparecchiature;

L'impiego di attrezzature e personale specializzato eventualmente occorrente

per la movimentazione delle apparecchiature; Eventuali collegamenti alla rete;

La fornitura in opera della centralina ossigeno temperatura umidità;

Opere Edili ed affini nei limiti di legge;

Opere Impiantistiche nei limiti di legge

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è fatto assoluto divieto

al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2.E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3.La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016.

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto, all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 14 - Modalità di esecuzione del servizio

1.Il servizio è effettuato secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati.

Articolo 15 - Penali

Registro atto privati n. 664 Prot-2023-1188229 del 22/08/2023

1 in caso di ritardo sull'effettuazione delle prestazioni previste in capitolato per cause non imputabili alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, D. LGs. n. 50/2016, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla SUAR di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata effettuazione parziale o totale, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore delle mancate prestazioni; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

c) in caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti, gli Enti aderenti potrà procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

4. Le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso

il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte gli Enti aderenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio gli Enti aderenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto degli Enti aderenti e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa degli Enti aderenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso

la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 16 - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali da parte degli Enti aderenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF
- b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
- i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;

	j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale;	
	k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;	
	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;	
	m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R..	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o degli Enti aderenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	

h) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato

Tecnico;

i) subappalto non autorizzato;

j) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;

k) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;

l) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

3) In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 10% dell'importo contrattuale.

Articolo 17 – Risoluzione

1. Salvo quanto previsto all'art. 17 "*Clausola Risolutiva Espressa*", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi

assunti con il singolo OdF, degli Enti aderenti ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, gli Enti aderenti ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte degli Enti aderenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima gli Enti aderenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, gli Enti aderenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni

caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte degli Enti aderenti queste dovranno darne tempestiva comunicazione a S.U.A.R. onde consentire le modifiche sul NECA.

8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R..

8. Resta inteso che S.U.A.R. e/o degli Enti aderenti, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o degli OdF.

9. S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 18 - Recesso

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare

	o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga	
	lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel	
	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per	
	l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli	
	previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura	
	attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile	
	tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la	
	Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,	
	ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa	
	antimafia;	
	d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma	
	3 D.Lgs.n.159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza	
	delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.	
	2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la	
	S.U.A.R. e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni	
	effettuate.	
	3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art	
	109 D.Lgs. n.- 50/2016.	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte degli	

Registro atto privati n. 664 Prot-2023-1188229 del 22/08/2023

Enti aderenti delle prestazioni già eseguite, purché effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art.1671 c.c.

5. Qualora S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o degli Enti aderenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza

assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne gli Enti aderenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per gli Enti aderenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei

singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa degli Enti aderenti nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso gli Enti aderenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o gli Enti aderenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da

	ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento	
	UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n.	
	679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono,	
	in particolare:	
	a) nell’adempire all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure	
	di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE	
	n. 679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano	
	adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente	
	portata a conoscenza degli interessati;	
	c) ;nel trasmettere a S.U.A.R. e/o gli Enti aderenti, con la massima	
	tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da	
	consentire agli stessi di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal	
	Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l’assistenza necessaria,	
	nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	
	d) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo	
	agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,	
	sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;	
	e) nel consentire al Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche	
	periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento	
	dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione; a tal fine prima	
	dell’Audit, le Parti si impegnano a trovare un accordo circa l’oggetto, la	
	tempistica e la durata dell’Audit.;	

f) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto, limitatamente al trattamento dei dati di competenza del Responsabile.

Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali digitali è assolta da S.U.A.R. mediante modello F24

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 22 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 23 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa agli Enti aderenti.

Art. 24 Principio del DNSH

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, **ove applicabili agli obiettivi trasversali**, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia

Articolo 25 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che

mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte degli Enti aderenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto), Art. 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 15 (Penali), Art. 16 (Clausola risolutiva espressa), Art. 17

(Risoluzione), Art. 18 (Recesso), Art. 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali),
Art. 22 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 23 (Foro
competente), Art. 24 Principio del DNSH Art. 25 (Clausola finale).

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA

Firmato digitalmente Dott. Giorgio Sacco

Impresa RTI Siemens Healthcare S.r.l. – C.E.I. S.p.A.

Firmato digitalmente Dott.ssa Roberta Busticchi – Dott. Marcelo Zaniboni
Carnero